CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

(Provincia di Enna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. …… del Reg……. data ……

OGGETTO:	**Approvazione "Regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale (compostaggio di prossimità)".**

L'anno___, il giorno___, del mese di_____, alle ore___e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge, sono presenti al momento della votazione:

CONSIGLIERI	PRES	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1 FALCONE SABRINA			9 CIMINO SALVATORE		
2 ARANCIO CONCETTO			10 INCALCATERRA MARCO		
3 ALBERGHINA FRANCESCO			11 PAFUMI LAURETTA VINCENZO		
4 FILETTI AURA			12 AMORE LORENZO		
5 DI SALVO EPIFANIO			13 ZAGARA ANNA		
6 CURSALE CALOGERO			14 GAGLIANO GIUSEPPE		
7 ZANEROLLIDEBORHA			15 VULLO DINO		
8 ANZALDI MAURO			16 DI CARLO MAURO		
			TOTALE		

Partecipano il Segretario Generale, Dott. …… e il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Daniela Rausa.
Il Presidente del C.C., Prof. Marco Incalcaterra, constatato il numero legale dei presenti per la validità della seduta, che è pubblica, invita i Consiglieri a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'infrariportata proposta di deliberazione;
Udita l'introduzione sull'argomento svolta dal Presidente;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
Vista la L.R. 30/2000;

DELIBERA

Di approvare l'infrariportata proposta di deliberazione.
Con separata, unanime votazione, viene approvata l'immediata esecutività del provvedimento.

Registrata in Segreteria
Il _____ al n. _____

L'impiegato _____

CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

-Provincia di Enna-

SERVIZIO:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione "Regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale (compostaggio di prossimità)".

Responsabile del Servizio: dott. Mauro Mirci
Previsione di spesa: Trattasi di atto di regolamentazione che non l'atto non comporta oneri finanziari
Fonte finanziamento: ==========

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per il seguente motivo: al fine di possedere, nel più breve tempo possibile, strumenti regolamentari che consentano la partecipazione a bandi per il finanziamento di attività finalizzate al compostaggio domestico, locale o di comunità.

L'assessore proponente
Salvatore Dario Cancaré

Il Responsabile del Settore
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ISTRUTTORE DIRETTIVO
Mauro Mirci

Approvata nella seduta del _____ immediatamente esecutiva: SI ☐ NO ☐

L'Assessore alle Politiche Ambientali

Premesso che:

- l'art. 198 del D.Lgs.vo n° 152 del 3 aprile 2006 individua le competenze dei comuni in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- lo stesso D.Lgs.vo n° 152 stabilisce le percentuali minime di raccolta differenziata da raggiungere, sui territori comunali, al fine di non avere applicata un'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica;
- la Legge 28 dicembre 2015 n° 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. collegato ambientale), contiene misure volte ad incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti e a favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016 "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" dà la facoltà alle regioni di conteggiare nella quota di raccolta differenziata rifiuti avviati e compostaggio domestico, di prossimità e di comunità, che rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti è specifica che solo i comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato tali attività potranno inserire la quota relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, poiché ne è garantita la tracciabilità e il controllo;
- con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 4/Rif. del 7 giugno 2018 i comuni sono stati obbligati ad attivare ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata variando le modalità di raccolta finora attivate;

considerato:

- che tra gli obiettivi primari la Regione Sicilia ha la riduzione dei rifiuti e che, in questo contesto, ha deciso di supportare i comuni tramite l'individuazione di specifici strumenti ed azioni in materia di compostaggio quali, per esempio, i finanziamenti previsti dal Decreto n° 271/2019 del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana;

dato atto che:

- secondo quanto previsto dall'art. 214 comma 7 bis del D.Lgs.vo 152/2006, il compostaggio locale (compostaggio di prossimità) è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa;
- una buona parte dei rifiuti prodotti dai cittadini è composta da rifiuti organici, il compostaggio di questi rifiuti è la soluzione più naturale è più semplice per smaltire questi rifiuti e ottenere ammendante da restituire al terreno;

Rilevato:

- che la pratica di compostaggio locale, oltre al beneficio ambientale comporta un beneficio economico per la comunità, in quanto l'ente non dovrà più sostenere il costo per il trasporto e lo smaltimento di tali RSU e dunque potrà realizzare economie tali da permettere l'applicazione di sgravi nell'ambito della tariffa rifiuti

per l'utenza che saranno meglio individuati e determinati nell'approvando Piano economico finanziario e che saranno applicati nell'anno successivo all'avvio delle attività di compostaggio;

Preso atto:

- che con DGR n° 252 del 13 luglio 2018 la Giunta regionale ha apprezzato le "Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio domestico, locale o di prossimità e di comunità" - unitamente agli schemi dei relativi regolamenti redatti dal gruppo di lavoro costituitosi in seno all'attività dell'ufficio speciale per il monitoraggio e la situazione delle azioni previste nell'ordinanza presidenziale n° 5/Rif. del 7 giugno 2016 e successive;

Considerato:

- che l'attività di compostaggio di cui trattasi potrebbe determinare, nel tempo, dei risparmi di spesa per l'ente in termini di diminuzione del costo complessivo del servizio rifiuti, con conseguente abbattimento delle tariffe in favore del contribuente;

Visti:

- l'atto di indirizzo prot. 2402 dell'8 marzo 2019 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità "Chiarimenti interpretativi relativi alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità)";
- lo schema di regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale che costa di 12 articoli che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrale e sostanziale;

Preso atto:

- che lo schema del regolamento è stato approvato dalla Giunta Municipale con la Deliberazione n. ..78... del 05/06/2019
- che lo schema del regolamento è stato sottoposto all'esame della competente commissione consiliare Come si evince dall'allegato verbale numero ..... del..... 2019;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere contabile, previsti dalla legge;

Ravvisata:

la necessità di dover provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo statuto comunale;
- l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Propone di Deliberare

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. L'approvazione del "**Regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale (compostaggio di prossimità)**", costituito da 12 articoli;

3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento del procedimento è il dott. Mauro Mirci, nella qualità di funzionario con mansioni dirigenziali Responsabile del VII Settore - Protezione Civile e Tutela Ambientale cui viene demandata l'adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali;
4. Di trasmettere, altresì, il presente Regolamento al Funzionario responsabile del settore Tributi per gli eventuali adempimenti di propria competenza;
5. Che la presente proposta viene presentata al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
6. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'ente sezione amministrazione trasparente;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di possedere, nel più breve tempo possibile, strumenti regolamentari che consentano la partecipazione a bandi per il finanziamento di attività finalizzate al compostaggio domestico, locale o di comunità.

Il redigente
Responsabile del procedimento
Dott. Mauro Mirci

L'Assessore proponente
Salvatore Cancarè

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera i) punto 01, della L.R. n° 48/1991, si rende parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: Vedi allegato
FAVOREVOLE PER I MOTIVI GIA' INDICATI NELL'ATTO PROPOSTO
.....

Lì, 11/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera i) punto 01, della L.R. n° 48/1991, si rende parere in ordine alla regolarità Contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: Vedi allegato
.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lì, ...

.....

CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

(Provincia Regionale di Enna)

Verbale del Registro delle Deliberazioni della Giunta Comunale

N. Reg. 78 Data 05 06 19

OGGETTO: Approvazione "Regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale (compostaggio di prossimità)".

L'anno duemiladiciannove il giorno 05 del mese di giugno alle ore 1400 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		P	A
CAMMARATA ANTONINO	SINDACO	X	
VAGONE GIOVANNA FLAVIA	VICESINDACO		X
CANCARE' SALVATORE DARIO	ASSESSORE	X	
MESSINA ETTORE MASSIMO	ASSESSORE	X	
GALLO DAMIANO	ASSESSORE		X
	Totale	3	2

Assiste il Segretario Generale = *in sede vacante* =	
Assiste il Vice Segretario Generale Avv. Paolo Gabrieli	X

Il Sindaco / Vice Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n. 142/90 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

☐ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)
☐ aggiunte/integrazioni (1)
.....
.....
.....
.....
☐ modifiche/sostituzioni(1)
.....
.....
.....
.....
☐ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

OGGETTO: Approvazione "Regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale (compostaggio di prossimità)".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESENTATA DA

☐ Sindaco/Assessore: Assessore all'Ambiente Salvatore Cancaré.

☐ Segretario Comunale .....

☐ Responsabile .....

☐ Comandante della Polizia Locale .....

Parte istruttoria

RELAZIONE SULLA PROPOSTA

Premesso che:

- l'art. 198 del D.Lgs.vo n° 152 del 3 aprile 2006 individua le competenze dei comuni in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- lo stesso D.Lgs.vo n° 152 stabilisce le percentuali minime di raccolta differenziata da raggiungere, sui territori comunali, al fine di non avere applicata un'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica;
- la Legge 28 dicembre 2015 n° 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. collegato ambientale), contiene misure volte ad incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti e a favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016 "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" dà la facoltà alle regioni di conteggiare nella quota di raccolta differenziata rifiuti avviati e compostaggio domestico, di prossimità e di comunità, che rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti è specifica che solo i comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato tali attività potranno inserire la quota relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, poiché ne è garantita la tracciabilità e il controllo;
- con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 4/Rif. del 7 giugno 2018 i comuni sono stati obbligati ad attivare ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata variando le modalità di raccolta finora attivate;

considerato:

- che tra gli obiettivi primari la Regione Sicilia ha la riduzione dei rifiuti e che, in questo contesto, ha deciso di supportare i comuni tramite l'individuazione di specifici strumenti ed azioni in materia di compostaggio quali, per esempio, i finanziamenti previsti dal Decreto n°271/2019 del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana;

dato atto che:

- secondo quanto previsto dall'art. 214 comma 7 bis del D.Lgs.vo 152/2006, il compostaggio locale (compostaggio di prossimità) è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa;

- una buona parte dei rifiuti prodotti dai cittadini è composta da rifiuti organici, il compostaggio di questi rifiuti è la soluzione più naturale è più semplice per smaltire questi rifiuti e ottenere ammendante da restituire al terreno;

Rilevato:

- che la pratica di compostaggio locale, oltre al beneficio ambientale comporta un beneficio economico per la comunità, in quanto l'ente non dovrà più sostenere il costo per il trasporto e lo smaltimento di tali RSU e dunque potrà realizzare economie tali da permettere l'applicazione di sgravi nell'ambito della tariffa rifiuti per l'utenza che saranno meglio individuati e determinati nell'approvando Piano economico finanziario e che saranno applicati nell'anno successivo all'avvio delle attività di compostaggio;

Preso atto:

- che con DGR n° 252 del 13 luglio 2018 la Giunta regionale ha apprezzato le "Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio domestico, locale o di prossimità e di comunità" unitamente agli schemi dei relativi regolamenti redatti dal gruppo di lavoro costituitosi in seno all'attività dell'ufficio speciale per il monitoraggio e la situazione delle azioni previste nell'ordinanza presidenziale n° 5/Rif. del 7 giugno 2016 e successive;

Considerato:

- che l'attività di compostaggio di cui trattasi potrebbe determinare, nel tempo, dei risparmi di spesa per l'ente in termini di diminuzione del costo complessivo del servizio rifiuti, con conseguente abbattimento delle tariffe in favore del contribuente;

Visti:

- l'atto di indirizzo prot. 2402 dell'8 marzo 2019 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità "Chiarimenti interpretativi relativi alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità)";
- lo schema di regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale che costa di 12 articoli che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrale e sostanziale;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere contabile, previsti dalla legge;

inoltre, la necessità di disporre di apposito regolamento al fine di partecipare a bandi per il finanziamento di attività finalizzate al compostaggio domestico, locale o di comunità;

Visti:

- il D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo statuto comunale;
- l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Propone di Deliberare

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. L'approvazione del "**Regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale (compostaggio di prossimità)**", costituito da 12 articoli;
3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento del procedimento è il dott. Mauro Mirci, nella qualità di funzionario con mansioni dirigenziali Responsabile del VII

4. Di trasmettere, altresì, il presente Regolamento al Funzionario responsabile del settore Tributi per gli eventuali adempimenti di propria competenza;
5. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'ente sezione amministrazione trasparente;
6. Di presentare proposta di approvazione del regolamento in parola al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di possedere, nel più breve tempo possibile, strumenti regolamentari che consentano la partecipazione a bandi per il finanziamento di attività finalizzate al compostaggio domestico, locale o di comunità.

Il redigente
Responsabile del procedimento
Dott. Mauro Mirci

L'Assessore proponente
Salvatore Cancarè

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera i) punto 01, della L.R. n° 48/1991, si rende parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: Vedi allegato

FAVOREVOLE PER I MOTIVI GIA' INDICATI NELL'ATTO PROPOSTO

.....

Lì, 04/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera i) punto 01, della L.R. n° 48/1991, si rende parere in ordine alla regolarità Contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: Vedi allegato

.....

.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lì, ...

.....

Proposta Registrata in Segreteria il _____ al n. _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio Deliberazioni di Giunta Comunale
Giovanna Lunetta

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO	IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna Flavia Vagone	Avv. Antonino Cammarata	IL VICE SEGR. GEN. Dr. Paola Gabrieli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata

☐ all'**Albo Pretorio on-line** e nel sito web istituzionale di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art 32, c. 1, della L. 18.06.2009 n. 69, nonché, per estratto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015

☐ su **Amministrazione Trasparente**, nella sezione .....

☐ sottosezione .....

Piazza Armerina _____

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Deliberazioni di Giunta Comunale
Giovanna Lunetta

ATTESTATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

☐ ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991 essendo trascorsi 10 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line

☒ ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/1991 essendo stata dichiarata l'immediata esecutività

Piazza Armerina 05.06.19

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGR. GEN.
Dr. Paola Gabrieli

Copia della presente deliberazione verrà trasmessa a

- " Capigruppo Consiliare
- " Presidente del Consiglio Comunale
- " Collegio dei Revisori dei Conti
- " Nucleo di Valutazione
- " Presidenza Regione Siciliana
- " Assessorato Reg.le _____
- " Prefettura di Enna
- " Procura Corte dei Conti
- " Sez. Giurisdizionale Procura Corte dei Conti
- " Organizzazioni Sindacali e RSU
- " Forze dell'Ordine (Polizia - Carabinieri ecc)

Altro _____

Piazza Armerina _____

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Deliberazioni di Giunta Comunale
Giovanna Lunetta

E' copia conforme all'originale

Piazza Armerina, Li.....

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Deliberazioni di Giunta Comunale
Giovanna Lunetta

Timbro

CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PRATICA DEL "COMPOSTAGGIO LOCALE"
(COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA')

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

SOMMARIO

Art. 1	Premesse
Art. 2	Definizione
Art. 3	Autorizzazioni
Art. 4	Ubicazione dell'apparecchiatura
Art. 5	Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
Art. 6	Materiali da non introdurre nel composto
Art. 7	Descrizione dell'apparecchiatura
Art. 8	Gestione dell'apparecchiatura
Art. 9	Benefici
Art. 10	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano compostaggio locale (compostaggio di prossimità)
Art. 11	Revoca riduzione TARI o Tariffa Puntuale
Art. 12	Modalità di rinuncia

Art.1
Premesse

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, che ha scelto la seconda tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio locale o di prossimità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.
Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio locale (compostaggio di prossimità).
La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art.2
Definizione

Visto, in particolare, l'Art. 183 del D. Lgs.152/2006 il compostaggio locale, anche detto compostaggio di prossimità, è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa. Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura o direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.

Art.3
Autorizzazioni

1. La disciplina per l'autorizzazione delle apparecchiature per il compostaggio locale è definita dal punto 7.bis dell'art. 214 del D.lgs 152/2006.
2. Il Comune è il soggetto destinatario della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) prevista dalla normativa per l'installazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del compostaggio locale, ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124.
3. Il soggetto che intende attivare un'apparecchiatura per il compostaggio locale deve:

- nominare un soggetto gestore dell'apparecchiatura il quale deve avere i requisiti di legge.
- predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune contestualmente alla SCIA
- acquisire il parere favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente

4. I soggetti che vorranno usufruire di un sistema di agevolazioni, quali sconti TARI o Tariffa Puntuale da riconoscere da parte del Comune all'utenza conferente o che vorranno ottenere in comodato d'uso le apparecchiature che il Comune sarà in grado di mettere a disposizione nelle modalità e nei tempi che saranno pubblicati, dovranno garantire che il gestore dell'apparecchiatura sia adeguatamente formato, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti e abbia partecipato ad un corso erogato o dall'impresa

fornitrice dell'apparecchiatura o da Enti competenti nel settore che dovranno rilasciare apposita attestazione.
5. Inoltre, il gestore dell'apparecchiatura dovrà organizzare un'attività di informazione e comunicazione rivolta all'utenza conferente finalizzata a garantire il corretto conferimento della frazione organica nell'apparecchiatura.
6. L'apparecchiatura potrà avere una capacità di trattamento non eccedente le 80 T/annue.
7. E' consentita nello stesso Comune l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema che non dovrà superare quello consentito per legge.
8. Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto.Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfi i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Art.4
Ubicazione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere ubicata in un'area del territorio comunale, destinatario della segnalazione certificata di inizio attività o del comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali paesaggio (D.lgs n. 42/2004).
2. L'apparecchiatura potrà essere posizionata all'interno di Centri Comunali di Raccolta, di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa (allestimento di coperture e tettoie, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente), al fine di salvaguardare le componenti elettromeccaniche della macchina dagli eventi atmosferici. Nel caso in cui l'apparecchiatura venisse ubicata nei centri comunali di raccolta tenere separata la porzione del centro ove è ubicata l'apparecchiatura.
3. La localizzazione dell'apparecchiatura dovrà essere nota e accessibile affinchè il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

Art.5
Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

1. Sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Tali materiali potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nell'apposito regolamento del compostaggio locale approvato dal consiglio comunale e presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
2. I conferimenti diretti (da parte dell'utenza) o indiretti (tramite servizio di raccolta) all'apparecchiatura potranno essere oggetto di verifiche e controlli, finalizzati a verificare il rispetto del regolamento vigente e della tipologia di rifiuti compostabili ammessi.
3. Il conferimento della frazione organica direttamente all'apparecchiatura potrà avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti organici non imballati o attraverso il conferimento di sacchetti contenenti i rifiuti organici. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.).

Art.6
Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Tutto ciò non disciplinato nell'art. 5 è automaticamente escluso dal conferimento nelle apparecchiature di compostaggio locale.

Art.7

Descrizione dell'apparecchiatura

Per la pratica del compostaggio locale o di prossimità si possono utilizzare apparecchiature statiche ed elettromeccaniche adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.

Art.8
Gestione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere gestita da personale esperto, appositamente formato dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore.
2. Il gestore dell'apparecchiatura sarà individuato dal responsabile del Settore Rifiuti del Comune, nel caso il responsabile dell'istallazione dell'apparecchiatura sia l'amministrazione comunale, o dell'Azienda del Comune che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, o dal titolare dell'utenza che intende attivare tale pratica.
3. In ogni caso la nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla SRR territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Amministrazione regionale competente.
4. Il gestore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di:
- sovrintendere al corretto funzionamento della macchina
- monitorare i seguenti parametri del processo di compostaggio: a) temperatura b) umidità c) ph d) frazioni estranee
- provvedere alla gestione del biofiltro
- controllare le caratteristiche del compost prodotto
- attivare i necessari processi per garantire lo smaltimento del compost fuori specifica che dovesse formarsi
- rispettare il regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
- comunicare alle utenze conferenti, al gestore del servizio di raccolta e al Comune eventuali interruzioni del funzionamento dell'apparecchiatura dovuta a manutenzioni, rotture o altre motivazioni
- garantire che l'accesso agli utenti che vorranno conferire direttamente nell'apparecchiatura avvenga secondo gli orari e i giorni previsti nel regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
- vigilare che la sostanza organica venga conferita nell'apparecchiatura in sacchetti compostabili certificati come definito nell'art. 5 del presente regolamento, che il rifiuto conferito rispetti la composizione prevista negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e che venga garantito il corretto bilanciamento tra materiale organico e strutturante
5. Il conduttore dell'apparecchiatura dovrà garantire che il rifiuto organico venga conferito nell'apparecchiatura da parte delle utenze nel rispetto delle istruzioni impartite nelle campagne d'informazione
6. Il gestore dell'apparecchiatura, al fine di consentire al Comune il riconoscimento delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale agli utenti che effettuano i conferimenti del rifiuto organico in modo diretto presso l'apparecchiatura, dovrà dotarsi di un registro in formato elettronico che consenta di:
- identificare e registrare gli utenti conferenti
- registrare quantità o numero dei conferimenti effettuati per utenza
7. Se il soggetto gestore dell'apparecchiatura coincide con il soggetto gestore del servizio di raccolta sarà sua cura indicare il numero di utenze conferenti ed i quantitativi di rifiuto organico conferito nei giorni previsti, mantenendo un registro elettronico da cui si possano evincere questi dati.
8. Il registro dovrà inoltre permettere il monitoraggio della sostanza organica conferita, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.
9. Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il servizio di gestione dei rifiuti.

10. Il Comune può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Art.9
Benefici

Le utenze che conferiscono direttamente il rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale con soluzione di continuità verificata dal conduttore dell'apparecchiatura possono richiedere la riduzione tariffaria, secondo le procedure previste nell'art. 10 del presente regolamento.La riduzione tariffaria è fissata dal Regolamento Comunale e sarà determinata annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della Tari o della Tariffa Puntuale.

Art.10
Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio locale (compostaggio di prossimità)

1. Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utenza deve presentare al Comune destinatario della Segnalazione certificata di inizio attività o convenzionato con lo stesso per la pratica del compostaggio locale, l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:
   a) essere residente nel Comune di .....
   b) dichiarare di conferire direttamente e continuativamente il proprio rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale localizzata..... (specificando l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento)
   c) non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU e TASI e altri tributi locali
   d) impegnarsi a proseguire con continuità il compostaggio locale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento e coerentemente alle indicazioni ricevute dalla campagna di comunicazione attivata
   e) impegnarsi a rispettare le regole per la selezione delle componenti della sostanza organica da avviare al conferimento nell'apparecchiatura di compostaggio locale prevista
   f) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo dell'apparecchiatura di compostaggio locale, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale
2. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvederà ad applicare all'utenza richiedente lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza, che sarà pari alla percentuale determinata annualmente dal Comune.
3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tariffaria necessaria per la realizzazione dei controlli.
4. L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

Art.11
Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. L'effettuazione in modo improprio dei conferimenti diretti presso l'apparecchiatura di compostaggio locale o, comunque, difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta l'immediata revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.

2. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.
3. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio locale correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Art.12
Modalità di rinuncia

Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio locale deve darne la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio locale. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.